

**Massima**

**Cessione d'azienda - Area di applicabilità - Stipula del relativo contratto in favore di un soggetto che, per le caratteristiche imprenditoriali ed in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro - Conseguente configurabilità di un negozio in frode alla legge, o nullo perché concluso per motivo illecito - Ammissibilità - Esclusione - "Ratio"**

Dal sistema di garanzie apprestate dalla legge n. 223 del 1991 non è possibile enucleare un precetto che vieti, ove siano in atto situazioni che possano condurre agli esiti regolati dalla legge, di cedere l'azienda, ovvero di cederla solo a condizione che non sussistano elementi tali da rendere inevitabili quegli esiti; né un divieto del genere è desumibile dalle altre disposizioni che regolano la cessione di azienda (art. 2112 cod. civ; art. 47 legge n. 428 del 1990). Conseguentemente, non è in frode alla legge, né concluso per motivo illecito - non potendo ritenersi tale il motivo perseguito con un negozio traslativo, di addossare ad altri la titolarità di obblighi ed oneri conseguenti -, il contratto di cessione dell'azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro. (Nella specie, la Corte. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto la nullità della cessione del ramo di azienda per frode alla disciplina della legge sui licenziamenti collettivi conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo ex art. 24 legge n. 223 del 1991 sulla base di accertamenti in fatto, quali, fra l'altro, il capitale assai modesto della cessionaria che non svolgeva attività di impresa e aveva tenuto comportamenti non compatibili con l'intento di continuare l'attività rilevata, cessando l'attività e venendo dichiarata fallita appena trascorso l'anno concordato dalla cedente con i sindacati in ordine alla garanzia di mantenimento dei rapporti di lavoro).

---

### **Massima redazionale**

**Cessione di azienda - Probabile cessazione dell'attività e dei rapporti di lavoro da parte del cessionario - Nullità del contratto di cessione perché in frode alla legge o per illiceità del motivo - Configurabilità - Esclusione**

Non è in frode alla legge né concluso per un motivo illecito, il contratto di cessione di azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro. Il risultato proprio di una cessione di azienda, infatti, è quello di dimettere la veste di imprenditore e datore di lavoro, con le relative obbligazioni, e non può in nessun caso considerarsi vietato dalle norme di garanzia dei lavoratori, atteso che l'applicazione di esse non dipende dall'esserne destinatario un soggetto anziché un altro. Neppure il motivo illecito è configurabile, ove si consideri che ragione determinante di un trasferimento di titolarità di beni ben può essere, del tutto lecitamente, proprio quella di addossare ad altri soggetti obbligazioni e oneri connessi. (F.S.Iv.)

---

### **Massima redazionale**

**Cessione d'azienda - Nozione - Stipula del relativo contratto pur essendo probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro - Legittimità - Sussistenza - "Ratio" - Onere del cedente di verificare le capacità e le potenzialità imprenditoriali del cessionario - Configurabilità - Esclusione - Istanza dei lavoratori licenziati diretta ad ottenere l'invalidità del contratto di cessione dell'azienda perché "in frode alla legge", o perché concluso per un motivo illecito - Ammissibilità - Esclusione**

Non è in frode alla legge, né concluso per un motivo illecito, il contratto di cessione dell'azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro.

Per aversi frode alla legge occorre: a) che la norma imperativa non abbia natura formale ma materiale, nel senso che sia da essa enucleabile un precetto, non esplicitato, che vieti di raggiungere risultati sostanzialmente equivalenti a quelli espressamente vietati; b) che vi sia identità di risultato fra contratto espressamente vietato e contratto mezzo di elusione; c) che l'elusione sia svelata da indici sintomatici.

E' diritto costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) quello dell'imprenditore di dismettere l'azienda, diritto che non soggiace ad alcun limite, neppure implicito, che sia sanzionato con l'invalidità o inefficacia dell'atto e che non confligge con altri diritti di rango costituzionale, considerato che i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al mantenimento di un determinato posto di lavoro, dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario.

E' legittima una cessione che, lungi dal tendere alla conservazione dell'azienda, si realizzi in condizioni e con modalità tali da renderne probabile la dissoluzione.

La validità della cessione non è condizionata alla prognosi favorevole alla continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e le potenzialità imprenditoriali del cessionario.

L'ordinamento giuridico non contempla una norma che sancisca -come per il contratto in frode alla legge- l'invalidità del contratto in frode ai terzi, ai quali l'ordinamento appresta, a tutela dei loro diritti, altri rimedi, anche risarcitori, in determinate ipotesi.

L'ordinamento giuridico non contempla un principio generale che imponga di ritenere illecito, perché contrario all'ordine pubblico, l'intento comune delle parti di un contratto (di per sé lecito), di prevalere con questo mezzo su diritti di natura privata di origine negoziale.

---

### **Integraie**

**Cessione d'azienda - Area di applicabilità - Stipula del relativo contratto in favore di un soggetto che, per le caratteristiche imprenditoriali ed in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro - Conseguente configurabilità di un negozio in frode alla legge, o nullo perché concluso per motivo illecito - Ammissibilità - Esclusione - "Ratio"**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dai magistrati:

Sergio Mattone - Presidente

Attilio Celentano - Consigliere

Alessandro De Renzis - Consigliere

Pasquale Picone - relatore Consigliere

Giancarlo D'Agostino - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Eu. SpA (già St. SpA), in persona del procuratore speciale Mi. Ra., elettivamente domiciliata in Ro., Via Li., n. 48, presso l'avv. Fa. Pu., che la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

El. Am., Ro. Ca., Ma. La. Ca., An. Ca., Gi. Ci., Lu. Es., Gi. Ma., Ro. Pe., elettivamente domiciliate in Ro., Via Be., n. 3, presso l'avv. Am. An., difese dagli avv. Ma. Ma. e Mi. De Fe. con procura speciale apposta in calce al controricorso;

- resistenti -

e contro

FALLIMENTO Ce. Ad. S.r.L., in persona del curatore Ro. Fa., elettivamente domiciliato in Ro., Via Fe. Ce., n. 21, presso l'avv. Vi. Gr., che lo difende con procura speciale per notaio Mo. di Ro. in data 8.2.06 (Rep. 73466), sostituito al precedente difensore avv. Sa. Tr.;

- resistente -

e contro

En. Al.;

- intimato -

e contro

Am. To., Ca. Ar., Mi. Bu., Lu. Bu., Ro. Ca., Gi. c., An. Ma. De Ge., Al. Fu., Ra. Na., Ma. No., Lu. Ru.,  
An. Sp., Ma. Ad. e Em. Ve.;

- intimati -

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n. 101 in data 7 febbraio 2003 (R.G.  
n. 1068/2001);

sentiti, nella pubblica udienza del 15.2.2006: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della  
causa; l'avv. Ra. Ra. per delega dell'avv. Fa. Pu., l'avv. Vi. Gr. e l'avv. Am. An. per delega dell'avv. Mi.  
De Fe.; il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi che  
ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1134 del 29.5.2001, il Tribunale di Nocera Inferiore, decedendo sul ricorso  
proposto da El. Am. ed altri 42 lavoratori, ha accertato la nullità della cessione del ramo di azienda  
(filiale "St." di Pa.), stipulata in data 19.2.1998 tra la St. SpA (poi Eu. SpA) e la Ce. Ad. S.r.l., e  
disposto il ripristino con il cedente dei rapporti di lavoro.
2. La Corte di appello di Salerno, decidendo sull'impugnazione di Eu. SpA, ha riformato la sentenza  
di primo grado limitatamente alla statuizione relativa al ripristino dei rapporti di lavoro,  
sostituendola con la dichiarazione di continuità giuridica con la società cedente, confermando per il  
resto la decisione di primo grado. Ha dichiarato inammissibile nel giudizio di appello l'intervento dei  
lavoratori Am. To. ed altri 13 intimati indicati nell'epigrafe.
3. Sulle questioni che rilevano in questo giudizio, la Corte di Salerno ha, preliminarmente, disatteso  
il motivo di appello secondo cui la sentenza di primo grado aveva pronunciato la nullità del negozio  
di cessione in assenza di una specifica richiesta dei lavoratori, osservando che, con il ricorso  
introduttivo, era stato domandato l'accertamento della "invalidità, nullità, efficacia" della cessione  
del ramo di azienda e dei relativi rapporti di lavoro, con allegazione di tutti i fatti che, a dire nei  
lavoratori, ne dimostravano il carattere "fittizio e fraudolento".
4. Ha, quindi, ritenuto la nullità della cessione per frode alla disciplina della legge sui licenziamenti  
collettivi sulla base delle seguenti accertamenti di fatto: a) con accordo sindacale del 19.6.1997, la St.  
SpA aveva assunto l'impegno di non cedere la filiale di Pa. e di collocare presso altre filiali i  
lavoratori eccedenti, nonché di concordare con i sindacati eventuali procedure di mobilità; b) la  
cessione era stata effettuata in concomitanza con la decisione di chiudere la filiale di Pa. (come le

altre filiali in Ca.); c) la cessionaria aveva un capitale assai modesto (L. 40.000.000), non svolgeva attività di impresa ed aveva tenuto comportamenti non compatibili con l'intento di continuare l'attività rilevata, cessando l'attività (e venendo dichiarata fallita) appena trascorso l'anno concordato dalla cedente con i sindacati in ordine alla garanzia di mantenimento dei rapporti di lavoro; d) le clausole del contratto di cessione avevano comportato l'acquisto della merce a prezzi di molto inferiori quelli di mercato, mentre il prezzo della cessione (concordato con riferimento alle altre filiali cedute) in realtà era stato corrisposto solo in minima parte.

5. La cassazione della sentenza è domandata dalla Eu. SpA con ricorso per tre motivi, proposto nei confronti di El. Am. e delle altre resistenti, dell'intimato En. Al., del Fallimento della Ce. Ad. s.r.l. e degli interventori nel giudizio di appello Am. To. + 13. Precisa la ricorrente che gli altri 34 lavoratori avevano transatto la lite. Hanno resistito con controricorso i lavoratori El. Am. + 7 e il fallimento della Ce. Ad. S.r.l. Hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Eu. SpA e il Fallimento di Ce. Ad. S.r.l.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Am. To. + 13, siccome non viene chiesta la cassazione della statuizione con la quale il loro intervento nel giudizio di appello è stato dichiarato inammissibile.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 112, 113 e 116 c.p.c., anche in relazione agli art. 1344, 1414 e 1415 c.c., nonché vizio della motivazione.

Si sostiene che la nullità del contratto di cessione del ramo di azienda non era stata dedotta dai lavoratori con riferimento alla fattispecie di frode alla legge (art. 1344 c.c.), risultando il ricorso introduttivo privo di riferimenti a norme di legge e adombrando la diversa ipotesi dell'interposizione fittizia, incompatibile con quella della frode alla legge.

3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1343, 1344, 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all'accordo sindacale 19.6.1997 e agli art. 2112 e 2082 c.c., 47, comma 5, legge n. 428 del 1990 nonché vizio della motivazione.

Con il motivo in esame sono mosse alla sentenza impugnata le seguenti censure: a) la causa del contratto era stata proprio quella di trasferire il ramo di azienda, restando irrilevante che il cessionario si fosse indotto a concludere il contratto per un motivo diverso (non la gestione imprenditoriale, ma solo l'acquisizione delle merci presenti nella filiale); b) non era individuabile alcuna norma imperativa elusa dal contratto, certo non ravvisabile nell'accordo sindacale recante l'impegno a non procedere a riduzioni di personale senza un previo accordo e di realizzare nuovi assetti imprenditoriali (cosa che non era stata possibile), tenuto conto che con lo strumento della cessione si era appunto inteso assicurare la continuità dei rapporti di lavoro senza procedere a riduzioni di personale.

4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., degli art. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione all'accordo sindacale 19.6.1997, al verbale di riunione con il sindacati 26.1.1998, alle clausole del contratto di cessione 19.2.1998., alla lettera 23.1.1998, unitamente a vizi della motivazione.

Si afferma che l'accordo sindacale indicato recava l'impegno a non procedere ai licenziamenti e a ricollocare i dipendenti presso la cd. Area di sviluppo Ca., ma la mancata realizzazione dell'investimento aveva posto l'alternativa di licenziare o di cedere le filiali (di ciò vi era stata puntuale informativa nei confronti delle OO.SS.); che la cessione non era stata considerata dai sindacati inadempimento dell'accordo concretante comportamento antisindacale; il comportamento inadempiente e poco professionale della Ce. Ad. era stato posto in essere dopo la cessione, con la quale aveva assunto gli obblighi di cui all'accordo sindacale e l'impegno a garantire i posti di lavoro per almeno un anno, comportamento che non poteva essere previsto (faceva parte di un importante gruppo immobiliare e aveva acquistato tutte le cinque filiali ex St.), tanto è vero che i sindacati avevano motivato il dissenso rispetto alla progettata cessione con il mancato rispetto dell'accordo, non certo con l'inconsistenza imprenditoriale del cessionario; che, se non vi fosse stata la cessione, tutte le filiali sarebbero state chiuse e, in effetti, non vi erano più punti vendita dell'Eu. a decorrere dal 1° gennaio 1999; che i lavoratori non aveva impugnato i licenziamenti posti in essere dalla cessionaria; che non era provato che non si fosse proceduto alla revisione del prezzo di cessione, né che l'Eu. non avesse reagito agli inadempimenti del contratto di cessione, e in ogni caso, persino la gratuità del contratto non avrebbe avuto alcun significato univoco, dovendosi indagare il valore di mercato reale dell'azienda ceduta; che la sentenza impugnata non avrebbe potuto dichiarare la continuità giuridica dei rapporti di lavoro, sia perché i licenziamenti non erano stati impugnati, senza che i lavoratori neppure provvedessero a porre a disposizione dell'Eu. le energie lavorative, sia perché non vi erano più in Ca. punti vendita gestiti dall'Eu.; infine, che non erano stato esaminato il motivo di appello concernente la prova testimoniale e la mancata ammissione dell'interrogatorio del legale rappresentante della Ce. Ad.

5. La Corte giudica il ricorso fondato per quanto di ragione.

Non sono fondate le censure contenute nel primo motivo, mentre vanno accolti il secondo e il terzo motivo nella parte in cui denunciano come viziata da violazione di norme di diritto la statuizione di nullità della cessione del ramo di azienda, restando assorbite le critiche mosse agli accertamenti di fatto e alle pronunce consequenziali alla ritenuta nullità.

6. In relazione all'affermata infondatezza del primo motivo del ricorso, si osserva che la società ricorrente riproduce integralmente i contenuti del ricorso introduttivo del giudizio e da essi risulta che, non soltanto si denunciava l'illegittimità della cessione per violazione dell'accordo sindacale 19.6.1997, ma anche la "fittizietà, fraudolenza ed inefficacia" della cessione, allegando che era stato adottato uno strumento per realizzare lo scopo di ridurre il personale "individuando quali cessionari

imprenditori o società compiacenti", allegazione specificata con l'indicazione dei numerosi fatti che comprovavano, secondo la tesi degli attori, il reale scopo dell'operazione.

Appare, quindi, evidente che, da una parte, nessuna delle allegazioni prospettava realmente una fattispecie di simulazione, dall'altra, che si domandava al giudice di accertare l'invalidità del contratto di cessione e la persistenza dei rapporti di lavoro con il cedente.

Per quanto concerne la corretta individuazione sub specie iuris della fattispecie di nullità dedotta in causa, si tratta, evidentemente, di un compito riservato soltanto al giudice, purché la qualificazione giuridica sia operata sulla base dei fatti ritualmente acquisiti alla causa nel contraddittorio tra le parti (è questo il fondamento della regola processuale secondo la quale la nullità di un contratto può essere rilevata anche di ufficio: vedi Cass. n. 9779/2005, n. 8474/2005).

7. Come già riferito, la sentenza impugnata ha definito la lite sul presupposto che la cessione a titolo oneroso del ramo di azienda fosse il contratto realmente posto in essere dalle parti, con esclusione, quindi, di ogni ipotesi di simulazione, disattendendo la tesi, pure in qualche modo emergente dalle prospettazioni dei lavoratori, secondo cui l'operazione si era risolta nell'incarico, dato dal soggetto rimasto titolare dell'azienda, ad un diverso soggetto, apparente titolare, di gestione delle obbligazioni inerenti all'attività d'impresa.

Sul punto, non vi è stata impugnazione.

8. I fatti accertati dal giudice del merito sono stati ritenuti idonei a comprovare una fattispecie di contratto nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.). La legge frodata è stata individuata in quella che appresta un sistema di garanzie per i lavoratori nel caso di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, o anche conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo (l. 23 luglio 1991, n. 223 in particolare, art. 24).

Una simile statuizione merita la censura di violazione degli art. 1344 e 1345 c.p.c., siccome il risultato, proprio della cessione di azienda, di dismettere la veste di imprenditore e datore di lavoro, con le relative obbligazioni, non può in nessun caso considerarsi vietato dalle norme di garanzia dei lavoratori, atteso che l'applicazione di esse non dipende dall'esserne destinatario un soggetto, anziché un altro; mentre, neppure il motivo illecito (a prescindere dal mancato accertamento in concreto della comunanza ad entrambi i contraenti) è configurabile, ove si consideri che ragione determinante di un trasferimento di titolarità di beni ben può essere, del tutto lecitamente, proprio quella di addossare ad altri soggetti obbligazioni e oneri connessi.

9. Emerge dal complesso delle elaborazioni della giurisprudenza e della dottrina che, per aversi frode alla legge occorre: a) che la norma imperativa abbia natura non formale ma materiale, nel senso che sia da essa enucleabile un precetto, non esplicitato, che vieti di raggiungere risultati sostanzialmente equivalenti a quelli espressamente vietati; b) che vi sia identità di risultato fra

contratto espressamente vietato e contratto mezzo di elusione; c) che l'elusione sia svelata da indici sintomatici.

In altri termini, la frode alla legge funziona come clausola generale di tipizzazione delle condotte tenute in violazione di norme imperative. Per mezzo di essa, e dunque a seguito del combinato disposto della norma imperativa speciale che pone il divieto e della norma imperativa generale che sanziona la frode (art. 1344 c.c.), sono tipizzate non solo le violazioni dirette del precetto imperativo, ma anche le elusioni, gli aggiramenti, le violazioni mediate e indirette, non apparenti e occulte del medesimo.

10. Orbene, dal sistema di garanzie apprestato dalla l. 223 del 1991 non riesce possibile enucleare un precetto che vieti, ove siano già in atto situazioni che possano portare agli esiti regolati dalla legge, di cedere l'azienda, ovvero di cederla solo a condizione che non sussistano elementi tali da rendere inevitabili quegli esiti.

Un divieto di questo genere non è desumibile neppure dall'esame di un più ampio spettro di norme.

L'evento della cessione di azienda è certamente in grado di incidere fortemente sui diritti dei lavoratori, in particolare sull'occupazione. Il legislatore, con l'art. 2112 c.c. e l'art. 47 l. n. 428 del 1990, ha predisposto un serie di cautele, che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente con il cessionario, in relazione ai crediti maturati dai dipendenti, all'intervento delle organizzazioni sindacali. Nondimeno, nessun limite, neppure implicito, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda che sia sanzionato con l'invalidità o inefficacia dell'atto, il che dimostra l'inconsistenza giuridica della tesi della nullità di una cessione che, lungi dal tendere alla conservazione dell'azienda, si realizzi in condizioni e con modalità tali da renderne probabile la dissoluzione. La validità della cessione, cioè, non è condizionata alla prognosi favorevole alla continuazione dell'attività produttiva, e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario.

Si tratta del resto, di un diritto dell'imprenditore costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.), non confliggente con altri diritti costituzionali, considerato che i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al mantenimento di un determinato posto di lavoro, dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario (vedi C. cost. n. 390 del 1999, n. 56 del 2006).

11. Quanto alla già accennata possibilità di ricondurre la fattispecie all'ipotesi di nullità per illiceità del motivo, va osservato che la nozione di illiceità cui fa riferimento l'art. 1345 c.c. è quella stessa delineata dagli art. 1343 e 1344 ai fini dell'illiceità della causa, per cui il motivo è illecito, e -se comune alle parti e decisivo per la stipulazione- determina la nullità del contratto, quando consiste in una finalità vietata dall'ordinamento, perché contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere, mediante la stipulazione del contratto (di per sé lecito), una norma imperativa.

Si sono già espone le ragioni per cui non è possibile ritenere illecito il motivo, perseguito con un negozio traslativo, di addossare ad altri la titolarità di obblighi ed oneri conseguenti.

Anche ammesso l'intento delle parti di recare pregiudizio ai lavoratori, non essendo riconducibile ad una di dette fattispecie, si esula comunque dalle ipotesi di illiceità del contratto, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca -come per il contratto in frode alla legge- l'invalidità del contratto in frode ai terzi ai quali l'ordinamento appresta, invece, in determinate ipotesi, altri rimedi, anche risarcitori, a tutela dei loro diritti. In questi casi, l'illiceità del motivo non è riscontrabile neppure sotto il profilo della contrarietà all'ordine pubblico, con la quale espressione si fa riferimento, com'è noto, a principi di diritto che riflettono valori fondamentali dell'ordinamento e che si ricavano, essendone il presupposto comune, da sistemi di norme cogenti, per modo che essi operano, accanto alle norme imperative, come ulteriore limite negativo dell'agire negoziale. Infatti, non si rinviene nell'ordinamento un principio generale di questo tipo che imponga di ritenere illecito, perché contrario all'ordine pubblico, l'intento comune delle parti di un contratto (di per sé lecito) di prevalere con questo mezzo su diritti di natura privata di origine negoziale (vedi, per tutte, Cass. S.u. n. 10603 del 1993).

12. In conclusione, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per un nuovo esame della controversia, in applicazione del principio di diritto secondo il quale non è in frode alla legge, né concluso per un motivo illecito, il contratto di cessione dell'azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte di appello di Napoli, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione (art. 385, comma terzo, c.p.c.).

Nulla da provvedere sulle spese in relazione alla statuizione di inammissibilità del ricorso nei confronti di Am. To. + 13, in difetto di attività di resistenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Am. To. + 13 e lo accoglie per quanto di ragione nei confronti delle altre parti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

---